

## **DISPOSIZIONI PER I VIAGGIATORI**

I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel presente Regolamento di esercizio per la parte che li riguarda, e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti dell'impianto.

I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare pericolo o danni ad altre persone.

Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori.

- 1) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere esibito al personale su richiesta.
- 2) L'ordine di precedenza per la salita è dato esclusivamente dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale di servizio, gli incaricati della sorveglianza e gli addetti al soccorso.
- 3) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni che in linea nonché le particolari disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal personale dell'impianto.
- 4) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psicofisiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono un agevole utilizzo dei dispositivi di traino, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.
- 5) E' vietato ai viaggiatori di parlare agli agenti addetti all'impianto, tranne che per necessità di servizio.
- 6) Ai viaggiatori è vietato:
  - seguire una pista diversa da quella tracciata;
  - volteggiare e tenere un comportamento scorretto;
  - agganciarsi o sganciarsi dai traini lungo il percorso di risalita;
  - lanciare lateralmente od in alto il traino all'atto dello sgancio;
  - oltrepassare la zona di sgancio al termine della salita;
  - discendere con gli sci lungo la pista di risalita;
  - attraversare la pista di risalita;
  - fumare nelle stazioni e lungo la pista di risalita.
- 7) I viaggiatori devono:
  - alla partenza della stazione a valle mettersi nella posizione indicata dall'agente;
  - allontanarsi rapidamente dalla pista dopo lo sgancio alla stazione a monte;
  - abbandonare il traino in caso di caduta e liberare rapidamente la pista;
  - non accedere, fuori dagli itinerari stabiliti, nelle aree di partenza e di arrivo, nonché nelle zone ove le funi hanno un franco ridotto dal suolo;
  - tenere ben conto della posizione in cui deve avvenire lo sgancio.
- 8) I viaggiatori dotati di snowboard devono, durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla tavola.
- 9) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
- 10) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale provvederà a rallentare la velocità dell'impianto o a fermarlo.
- 11) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio della sciovia devono essere inviati all'U.S.T.I.F. al seguente indirizzo: Ministero dei Trasporti, D.G.M.C.T.C., Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi (USTIF) del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, Strada Cebrosa 27, 10136 TORINO [ustif-torino@pec.mit.gov.it](mailto:ustif-torino@pec.mit.gov.it) e all'Unione Montana Valli Orco e Soana Piazza XXV Aprile 2, 10085 Pont Canavese (TO) [unionemontana.valliorcoesoana@pec.it](mailto:unionemontana.valliorcoesoana@pec.it) con l'indirizzo preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e non si darà ad essi alcun seguito, ovvero inviati all'Esercente al seguente indirizzo: Associazione Pianeta Neve, Via Roma 51, 10080 Ronco Canavese (TO).
- 12) I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi dall'Esercente sia nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza può recare serio pregiudizio all'incolumità dei viaggiatori e degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio, qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli artt. 432 e 650 del codice penale.